

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI COSTRUZIONE E PROMOZIONE DI RETI TERRITORIALI PER
ADULTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ PSICO-SOCIO-RELAZIONALI
NEL TERRITORIO VAL D'ADIGE**

Codice CUP: _____ **CIG** _____

Tra
il Comune di Trento – Servizio Welfare e coesione sociale

e

il Soggetto gestore.....

PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 18.12.2024, n. 135 e successive variazioni, prevede all'interno dell'area strategica "*Siamo comunità*" l'obiettivo di "*Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità*" e l'obiettivo operativo "*Sostenere i processi di interazione e di integrazione in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, finalizzati ad offrire risposte integrate ai bisogni complessi delle persone e delle comunità*";
- ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11.03.2025, per la realizzazione del servizio di costruzione e promozione di reti territoriali per adulti in condizioni di fragilità psico-relazionali, il Comune di Trento ha inteso individuare un soggetto del Terzo settore, accreditato ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018 per l'aggregazione funzionale "Servizi territoriali", a cui concedere un contributo;
- con deliberazione della Giunta comunale n. ___ del __.__.____ è stata approvata la documentazione necessaria per l'istruttoria della procedura collaborativa denominata "Costruzione e promozione di reti territoriali per adulti in condizione di fragilità psico-socio-relazionale nel Territorio Val d'Adige";
- con il Bando prot. _____ di data _____ l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e gli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'azione sovvenzionata;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n. ____ del _____ è stata individuata come idonea la proposta progettuale di _____;

tutto ciò premesso, a far integrante e sostanziale parte della presente convenzione, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e obiettivi generali del servizio

1. La presente convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007 ed ha per oggetto la realizzazione del servizio di "Costruzione e promozione di reti territoriali per adulti in condizione di fragilità psico-socio-relazionali nel Territorio Val d'Adige" (di seguito servizio).
2. Il servizio è riconducibile al sistema dei servizi territoriali di cui alla scheda 5.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2137 del 23 dicembre 2024.
3. L'oggetto della convenzione è la realizzazione di un insieme di interventi che mirano a promuovere, realizzare e sostenere l'empowerment e il benessere delle persone adulte con disagio psichico e difficoltà di integrazione sociale e relazionale e a creare e/o potenziare reti di sostegno e servizi di prossimità all'interno del Territorio Val d'Adige.
4. Il servizio è orientato al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
 - a) contrastare le situazioni di marginalità, esclusione, isolamento e solitudine delle persone in situazione di disagio psico-socio-relazionale, promuovendone l'inclusione sociale la socializzazione e l'emancipazione, secondo l'approccio del recovery;
 - b) sostenere le reti territoriali (che vedano la collaborazione tra enti pubblici, terzo settore e società civile) per l'attivazione di progetti per persone in situazione di fragilità relazionali e sociali e sostenere la costruzione del loro progetto di vita, il protagonismo e l'accesso ai diritti di cittadinanza;
 - c) ridurre lo stigma per superare i pregiudizi, valorizzando il ruolo dei familiari e della società civile nella promozione della salute mentale, aumentare la consapevolezza dei diritti delle persone con sofferenza mentale e disagio socio-relazionale e facilitare un cambio di paradigma culturale, promuovendo l'importanza della solidarietà e dell'impegno del volontariato.
5. Quanto previsto nella presente convenzione, nel documento "Elementi minimi essenziali per la progettazione del servizio" (Allegato 1.2 al Bando) e nella proposta progettuale presentata in sede di partecipazione alla procedura costituiscono gli obblighi di servizio pubblico in capo al Soggetto gestore.

Art. 2 - Durata

1. Il servizio decorre dal giorno 1 gennaio 2026 e termina il 31 dicembre 2027.
2. La durata del servizio è prorogabile per ulteriori due anni (fino 31.12.2029) previa valutazione del Servizio Welfare e Coesione sociale in merito al livello di rispondenza del servizio ai bisogni delle persone e del territorio, nonché all'opportunità di individuare modalità differenti di affidamento/finanziamento. L'eventuale proroga è comunicata al Soggetto gestore entro il 30 giugno 2027.

Art. 3 - Beneficiari del servizio

I destinatari degli interventi previsti sono persone adulte in situazione di disagio psichico-sociale e/o difficoltà di tipo cognitivo e fragilità relazionali, derivanti anche dal contesto socio-culturale di provenienza, residenti nel Territorio Val d'Adige.

Art. 4 - Messa a disposizione di immobili e attrezzature

Il servizio prevede la messa a disposizione, da parte del Soggetto gestore, di almeno una sede attrezzata per l'apertura di uno spazio dove realizzare un punto di ascolto e sostegno e i gruppi di mutuo aiuto. Le attività di socializzazione, ludico sportive e culturali di gruppo possono essere realizzate in forma diffusa, avvalendosi anche di luoghi dedicati sul territorio.

Art. 5 – Monitoraggi accoglienza adulti

Il Soggetto gestore garantisce il monitoraggio di almeno 10 progetti di accoglienza adulti (pari a circa 50 ore al mese, comprensive dell'incontro mensile dell'equipe operatori di monitoraggio). I progetti di accoglienza adulti sono finalizzati a favorire la domiciliarità ed a contrastare la solitudine di persone fragili (persone accolte) che vengono supportate nel loro contesto abitativo da altre persone opportunamente formate (accoglienti). Il monitoraggio consiste nell'aiutare e facilitare la relazione tra accogliente e accolto, nel sostenere la motivazione e nell'affrontare eventuali momenti di crisi, valorizzando gli aspetti positivi e confrontandosi con il Servizio Welfare e coesione sociale per eventuali difficoltà.

Art. 6 - Gruppo di regia

1. Viene istituito un Gruppo di regia paritetico allo scopo di monitorare e valutare lo sviluppo e l'evoluzione del servizio e i risultati raggiunti.
2. Fanno parte del Gruppo di regia 2 referenti del Soggetto gestore e 2 referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale (individuati e designati dalla dirigente del Servizio). Potranno partecipare al Gruppo di regia referenti di altre realtà del territorio, su invito del Gruppo di regia stesso.
3. Il Gruppo di regia si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale.
4. Il Gruppo di regia esercita altresì funzioni di indirizzo strategico volte ad attuare eventuali modifiche alla pianificazione/organizzazione delle attività, a parità di risorse messe a disposizione dal Comune o con risorse reperite dal Soggetto gestore.
5. L'attività del Gruppo di regia è soggetta a verbalizzazione.

Art. 7 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Per lo svolgimento delle attività del servizio, il Soggetto gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune, si avvarrà di personale, possibilmente di entrambi i sessi, in numero idoneo a consentire la realizzazione del servizio così come delineato nel documento "Elementi minimi essenziali per la progettazione del servizio" (Allegato 1.2 al Bando) e declinato nella proposta progettuale del Soggetto gestore.
2. Il Soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 8, il Soggetto gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto gestore assicura l'idonea formazione e l'aggiornamento del personale in coerenza con il settore specifico dell'attività e un'adeguata attività di vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale dello stesso.
5. Il Soggetto gestore garantisce la continuità delle attività provvedendo quanto prima alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale.
6. Il Soggetto gestore trasmette al Servizio Welfare e Coesione sociale entro quindici giorni dall'avvio del servizio e ogni qualvolta intervengano modifiche, l'elenco nominativo aggiornato

del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio assegnato.

Art. 8 - Clausola sociale

1. In caso di subingresso nella realizzazione del servizio, il Soggetto gestore garantisce la continuità dei rapporti di lavoro in essere per il personale impiegato alla data del 30.06.2025 con riferimento al personale dedicato di cui alla "tabella A" pubblicata unitamente al bando, applicando per analogia e per quanto compatibili le procedure previste dai commi 4 e ss. dell'art. 32 della L.p. 2/2016.
2. In ogni caso la clausola sociale viene applicata limitatamente alle figure professionali necessarie per assicurare la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione e dall'allegato progetto del Soggetto gestore.

Art. 9 - Volontari e ulteriori figure

1. In ragione delle finalità generali e degli obiettivi del servizio, per la realizzazione delle attività il Soggetto gestore si avvale in modo prevalente dell'apporto di volontari (soci e non soci). Ai volontari deve essere assicurata specifica preparazione per le attività cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, dalle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione.
2. Tra i volontari rientrano anche le persone "esperte per esperienza", coloro che attraverso esperienze maturate e vissute di avversità, malattia, disabilità, fortuna o circostanze di vita, sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite non attraverso lo studio o l'educazione ma attraverso questa stessa esperienza. Il loro sapere esperienziale costituisce un valore aggiunto che integra il sapere professionale dell'operatore e contribuisce a migliorare le azioni e gli interventi, in quanto è un punto di forza in grado di fornire una diversa prospettiva a se stessi e alle persone destinatarie degli interventi.
3. Il Soggetto gestore garantisce, inoltre, che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato, si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel servizio (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal Soggetto gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.
4. Il Soggetto gestore può avvalersi di altre persone esterne, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno svolgere attività inerenti il servizio a seguito di adeguata formazione.

Art. 10 - Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, concede al Soggetto gestore un contributo fissato nell'importo massimo di euro 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00) per i due anni di durata della presente convenzione, pari al massimo al 90% del totale delle spese ammesse e effettivamente sostenute secondo quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del bando, fermo restando il limite annuale di euro 215.000,00. Non è ammessa alcuna compensazione tra le annualità.
2. Resta a carico del Soggetto gestore – a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del servizio – una quota minima pari al 10% del totale delle spese ammesse e sostenute, da finanziare con entrate proprie e con gli introiti derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa dei beneficiari del servizio.

3. Il contributo concesso su base annua viene erogato fino ad un importo pari al 90%, nell'anno di competenza, suddiviso in 3 (tre) ratei anticipati come descritto al comma 4. La quota a saldo viene erogata nell'anno successivo a seguito di rendicontazione.
4. Per l'erogazione dei ratei anticipati e del saldo finale del contributo annuo il Soggetto gestore presenta al Servizio Welfare e Coesione sociale, alle scadenze di seguito indicate, una specifica domanda di liquidazione e la seguente documentazione firmate dal legale rappresentante:

Ratei	Entità	Scadenza	Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione
1° rateo	35% del contributo annuo	dopo 1 gennaio 2026	<ul style="list-style-type: none"> dichiarazione di avvio dell'attività
1° rateo	35% del contributo annuo	dopo 1 gennaio 2027	<ul style="list-style-type: none"> dichiarazione di prosecuzione dell'attività report beneficiari (art. 15 comma 3) timesheet delle ore di servizio svolte mensilmente da ciascun operatore nel quadrimestre precedente (set-dic) bonifici attestanti il pagamento degli stipendi e schema riassuntivo con l'indicazione del pro-quota da imputare all'attività finanziata
2° rateo	25% del contributo annuo	dopo 1 maggio (2026-2027)	<ul style="list-style-type: none"> report beneficiari (art. 15 comma 3) timesheet delle ore di servizio svolte mensilmente da ciascun operatore nel quadrimestre precedente (gen-apr) bonifici attestanti il pagamento degli stipendi e schema riassuntivo con l'indicazione del pro-quota da imputare all'attività finanziata
3° rateo	25% del contributo annuo	dopo 1 settembre (2026-2027)	<ul style="list-style-type: none"> report beneficiari (art. 15 comma 3) timesheet delle ore di servizio svolte mensilmente da ciascun operatore nel quadrimestre precedente (mag-ago) bonifici attestanti il pagamento degli stipendi e schema riassuntivo con l'indicazione del pro-quota da imputare all'attività finanziata
saldo finale	l'importo è determinato in base al disavanzo ammissibile a rendiconto dedotti gli acconti erogati in precedenza	entro il 30 giugno (2027-2028)	<ul style="list-style-type: none"> rendiconto dell'esercizio precedente relazione finanziaria a commento delle voci di entrata/spesa del rendiconto relazione illustrativa sull'attività svolta nell'esercizio precedente la documentazione di cui al comma 6. <p><u>NB.</u> <u>nell'anno successivo a quello di scadenza della convenzione</u> oltre alla documentazione di cui sopra, devono essere presentati anche i timesheet del personale riferiti all'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente (settembre-dicembre) e i report dei beneficiari</p>

5. In sede di domanda di liquidazione del terzo rateo il Soggetto gestore, valutato l'andamento delle spese sostenute e delle entrate realizzate, può chiedere una riduzione della

percentuale di contributo da liquidare in acconto, al fine di evitare la restituzione a saldo di somme erogate in eccedenza aumentate degli interessi come disciplinato al comma 8.

6. In sede di rendicontazione per l'erogazione del saldo finale, il Soggetto gestore è tenuto a produrre la seguente documentazione riepilogata in appositi prospetti per voci di spesa riportanti gli estremi dei documenti contabili (data/numero), l'importo della spesa sostenuta ed eventualmente la sua natura (se non direttamente desumibile nel giustificativo di spesa):

a) Spese direttamente riconducibili al servizio:

a.1) spese per il personale dipendente impiegato nell'attività:

- la tabella di cui all'Allegato H) riportante per ogni unità di personale impiegato nel servizio il costo aziendale annuo (dato dalla sommatoria delle relative voci di costo: retribuzione lorda, oneri sociali, t.f.r., altre voci), le ore effettivamente lavorate, il costo orario (costo aziendale/ore lavorate), le ore svolte per l'attività finanziata e la quota di costo da finanziare (ore svolte * costo orario);
- F24 ed eventuale dichiarazione della quota di costo imputabile all'attività finanziata.

a.2) altre spese dirette:

- acquisti di materiale, generi di consumo, attrezzature, spese per utenze, trasporti, servizi, consulenze ecc.: PDF della documentazione (fatture, bollette, documenti di viaggio o contabili di valore equivalente) a comprova della natura e dell'entità della spesa sostenuta e le relative quietanze di pagamento
- assicurazioni: quietanze di pagamento
- ammortamenti: copia libro cespiti con evidenza beni oggetto del finanziamento
- rimborsi spese (es. trasferte): moduli sottoscritti dai dipendenti, riportanti la descrizione analitica delle spese chieste a rimborso e quietanze di pagamento per le spese vive esibite (es. ristoranti, pedaggi). I rimborsi chilometrici dovranno documentare spostamenti pertinenti l'attività svolta e saranno riconosciuti nei limiti delle tariffe previste dalle tabelle ACI.

- b) spese generali (max 17% delle spese dirette): un prospetto che, sulla base del metodo utilizzato per la ripartizione dichiarato nella relazione illustrativa a commento del piano economico, illustri per ogni macro-voce di costo riconducibile a tale aggregazione, la spesa annua contabilizzata nel bilancio generale dell'Ente e la quota-parte imputata all'attività finanziata (Allegato I).

Il Comune si riserva di richiedere, ai fini di un controllo a campione, la documentazione probatoria delle spese di cui ai punti a.1) e b) .

7. Se in sede di rendicontazione del contributo concesso su base annua il disavanzo di gestione dell'attività finanziata - dato dalla differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e il totale delle entrate conseguite e correlate al servizio - risulta superiore ai limiti di contributo stabiliti al comma 1, l'importo del contributo rimane invariato; qualora il disavanzo di gestione risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
8. Qualora risulti già erogata in acconto una somma superiore al contributo annuo effettivo da corrispondere a rendiconto si provvede al recupero del maggior importo già liquidato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del Comune sino alla data dell'effettivo versamento.
9. Il Servizio Welfare e Coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esecuzione del servizio.

10. Il Gruppo di regia di cui all'art. 6 potrà valutare - in termini di costi e benefici - di rivedere le modalità di rendicontazione di cui ai punti precedenti, sulla base di quanto previsto da specifiche Linee guida approvate a livello nazionale o provinciale per la rendicontazione dei servizi finanziati tramite contributo.

Art. 11 - Modalità di pagamento

1. Il Servizio Welfare e Coesione sociale dispone la liquidazione dei ratei di pagamento in acconto e del rateo a saldo sul contributo annuale, previa acquisizione del DURC, rispettivamente entro 20 giorni ed entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 10.
2. I ratei di finanziamento sono pagati entro 30 giorni dalla trasmissione della disposizione di liquidazione al servizio comunale competente.

Art. 12 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il Soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto gestore stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.
2. Il Soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste per la realizzazione del servizio; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo il Soggetto gestore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio, compresi i volontari e gli esperti per esperienza.
4. È obbligo del Soggetto gestore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione delle attività tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il Soggetto gestore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare ai volontari e a tutto il personale, la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del servizio.
2. Il Comune e il Soggetto gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. In relazione alla presente convenzione, il Comune e il Soggetto gestore sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

Art. 14 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. Il Soggetto gestore è tenuto nella realizzazione del servizio al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 380 del 27.12.2022 (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.
3. Il Soggetto gestore con la stipula della presente convenzione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 15 - Altri obblighi del Soggetto gestore

1. Viene assicurata dal Soggetto gestore massima diligenza nella realizzazione del servizio, garantendo la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.
2. Il Soggetto gestore, autorizzato e accreditato, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.
3. Al termine di ogni quadrimestre il Soggetto gestore è tenuto a presentare al Comune dei report sintetici suddivisi per mese contenenti i dati i beneficiari degli interventi previsti dalla presente convenzione, indicando per ognuno il numero di accessi mensili, secondo il facsimile predisposto dal Comune inviato all'avvio del servizio.
4. Il Soggetto gestore assicura in ogni caso, per tutta la durata della convenzione, una piena e fattiva collaborazione per la rendicontazione dei beneficiari e delle prestazioni e la trasmissione di tutti i dati necessari secondo gli standard richiesti dal Comune, nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 13 della presente convenzione.
5. È fatto obbligo al Soggetto gestore di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento delle attività previste nell'ambito del servizio.

Art. 16 - Vicende soggettive del Soggetto gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi il Comune può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 17 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 2 della presente convenzione.
2. Nel caso in cui ricorrano le ipotesi previste al comma 1, viene data comunicazione scritta al Soggetto gestore e avviato il contraddittorio tra le parti. L'eventuale decadenza viene disposta con provvedimento dirigenziale che garantisce in ogni caso il riconoscimento delle spese ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione del servizio fino alla data di adozione del provvedimento.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto gestore deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
4. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia del contributo, il Soggetto gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale coinvolto per la realizzazione del servizio al soggetto eventualmente individuato in via provvisoria dal Comune, per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Soggetto gestore.

Art. 18 - Revisione della convenzione

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione solo in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra il Comune e il Soggetto gestore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del Comune di Trento utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della progettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. In ogni caso l'eventuale aumento è subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio comunale.
2. I contributi di cui all'art. 10 potranno essere maggiorati anche a seguito di rinnovi del contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento e del contratto collettivo provinciale (CCPL). I maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono riconosciuti al Soggetto gestore, con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.
3. Con il provvedimento di integrazione dei contributi annui di cui al comma 2 sono altresì stabilite le relative modalità di erogazione della maggiorazione dovuta, che può avvenire in via anticipata anche in un'unica soluzione, riservando in ogni caso a rendicontazione finale la quota prevista a saldo. In sede di rendicontazione annuale l'ente gestore rappresenta a bilancio la spesa complessivamente sostenuta comprensiva degli aumenti per i rinnovi contrattuali corrisposti al personale dipendente. Tale spesa viene finanziata dal Comune con

le modalità indicate all'art. 10, e in ogni caso nel limite massimo di quanto complessivamente assegnato (contributo annuo previsto maggiorato con la quota assegnata per il riconoscimento dell'aumento del rinnovo contrattuale). Rimane fermo quanto stabilito all'art. 10 comma 7, ovvero nel caso in cui la differenza tra il totale delle spese sostenute e ritenute ammissibili e le eventuali entrate rendicontate dal Soggetto gestore risulti superiore all'importo del contributo concesso (comprensivo dell'eventuale maggiorazione), il contributo viene rideterminato in modo da garantire che non venga conseguito alcun utile.

4. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti nazionali e provinciali connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 19 - Obblighi di tracciabilità

1. Il Soggetto gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il Soggetto gestore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione procedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, l'eventuale codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) che verrà comunicato dall'Amministrazione conveniente.

Art. 20 - Segnalazione di illeciti

1. Il Soggetto gestore prende atto che il Comune di Trento ha adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 di data 29 gennaio 2024 un atto organizzativo sulla procedura di segnalazione di illecito e ha messo a disposizione dei segnalanti di cui all'art. 3 del detto atto organizzativo, tra cui rientrano anche i soggetti beneficiari di contributo, un applicativo informatico dedicato per l'inoltro di dette segnalazioni, presente nel [sito](#) internet istituzionale.
2. Il Soggetto gestore si impegna a dare diffusione di tale previsioni a tutti i soggetti elencati nel sopracitato art. 3, in quanto destinatari della disciplina di tutela prevista dal d. lgs 24/2023, con idonee clausole contrattuali ovvero altri mezzi di informazione.

Art. 21 - Disposizioni finali

L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.